



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazioncru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 157 DATA COMUNICATO 12/02/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

COMUNICAZIONI	2705
Comunicazioni Segreteria.....	2705
Riapertura Termine Iscrizione Attività di Base S.S. 2025/2026	2705
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	2706

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Segreteria

Riapertura Termine Iscrizione Attività di Base S.S. 2025/2026

Al fine di favorire la più ampia partecipazione di squadre ai Tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici, il C.R. Umbria ha stabilito di riaprire il termine delle iscrizioni fino a:

Sabato 14 Febbraio 2026 – ore 12:00

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 12 Febbraio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. PIERANTONIO SPORT** IN MERITO ALLA GARA PIERANTONIO SPORT - SPOLETO DISPUTATASI A PIERANTONIO IL 01.02.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 150 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 04.02.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- NR. 1 GARA A PORTE CHIUSE;
- AMMENDA €. 800,00;
- SQUALIFICA CALCIATORE PATRIGNANI ROCCO PER QUATTRO GARE.

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 12.02.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo già descritto nel referto in merito ai comportamenti offensivi posti in essere da alcuni sostenitori del Pierantonio nei confronti della terna arbitrale per l'intera durata della gara, nonché in merito alla rissa di detta tifoseria con i sostenitori della squadra avversaria, che determinava l'interruzione della gara stessa per circa sette minuti.

L'Assistente dell'Arbitro, a propria volta, ha confermato la frase irrispettosa pronunciata nei suoi confronti a fine gara dal calciatore Rocco Patrignani.

Le sanzioni inflitte dal G.S. sono congrue e meritevoli di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dal Dott. Domenico Oristanio e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 12 Febbraio 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.D. SETTEVALLI PILA** IN MERITO ALLA GARA SETTEVALLI PILA – PADULE 1976 DISPUTATASI A SPINA IL 24.01.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 145 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 28.01.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA ALLENATORE CAMPANI FABRIZIO PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 12.02.2026 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Dal referto arbitrale non si evince con sufficiente chiarezza il comportamento posto in essere dall'allenatore Fabrizio Campani in occasione del colloquio da quest'ultimo avuto a fine gara con l'Arbitro. Nel suddetto referto si fa, invero, riferimento ad un generico atteggiamento "*aggressivo e scortese*", senza ulteriori connotazioni, ne peraltro il Direttore di gara si è presentato a questa Corte per rendere i necessari chiarimenti.

In tale situazione il comportamento dell'allenatore può essere riconducibile alla sola condotta antisportiva di cui all'art. 39, comma 2, C.G.S., con la conseguente applicazione della sanzione di due giornate di squalifica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. all'allenatore Campani Fabrizio a due giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Dott. Domenico Oristanio

Avv. Claudia Gillosi

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 12 FEBBRAIO 2026.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace